

concessionario, al di fuori di un preventivo accordo con il Comune, ma esclude che il medesimo Comune possa — senza adeguata motivazione e con oggettivo, indebito arricchimento — porre a servizio della collettività opere da quest'ultimo eseguite, senza che il relativo valore venga scomputato dalla prestazione patrimoniale imposta di tipo causale - ovvero, finalizzata appunto alla predisposizione di infrastrutture - corrispondente agli oneri di urbanizzazione.

Il Difensore civico trasmetteva le proprie considerazioni all'Amministrazione comunale, la quale, anche a seguito delle valutazioni espresse dal proprio Ufficio legale, riconosceva al costruttore lo scomputo degli oneri di urbanizzazione.

1.7.9 La distanza dalle linee ferroviarie può essere ridotta solo in presenza di determinati presupposti

Un gruppo di proprietari di terreni, adiacenti la locale linea ferroviaria di un Comune abruzzese, si rivolgeva all'Ufficio per conoscere se la distanza minima prevista dalla legge per nuove costruzioni potesse essere derogata.

In materia di distanze dalle linee ferroviarie - ai fini di polizia, sicurezza e regolarità del loro esercizio - il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 49, primo comma, ha previsto per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia, precisando che tale limite si applica "solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1".

L'art. 51 del medesimo decreto fissa, per le costruzioni "lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia", la diversa distanza minima di 6 metri dalla più vicina rotaia, pur aumentabile all'occorrenza a 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati, e comunque in modo tale da rendere libera


la visuale per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Infine l'art. 60 dello stesso testo normativo prevede che "quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate, per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56" (la c.d. "autorizzazione in deroga").

Pertanto l'Ufficio comunicava agli interessati che, pur essendo possibile la deroga a tali distanze, la stessa non operava automaticamente, ma era prevista una valutazione tecnica da parte dell'Ente.

1.8 CONTROLLO SOSTITUTIVO

Tipologia di controllo procedimento sostitutivo



Interventi procedimento sostitutivo



L'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 sancisce che: “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”.

Com'è noto, sono state espresse perplessità e sollevate obiezioni, a seguito e per effetto delle modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione attuate con L. C. n. 3/2001, il cui art. 9, comma 2, ha abrogato gli artt. 115, 124, 125, comma 1, 128, 129 e 130 della Carta costituzionale.

Parte della dottrina, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 112/2004, ha ritenuto illegittima la surroga del Difensore civico regionale in caso di inerzia degli enti locali a compiere atti obbligatori.

La Consulta ha precisato che i poteri sostitutivi sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi.

Al Difensore civico spetterebbero dunque le sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa.

Tuttavia, la Corte, nella sentenza sopra nominata, come pure in quelle successive (sentenze n. 173/2004 e 167/2005), si è sicuramente espressa sulla legittimità costituzionale di tre diverse leggi regionali (tra le quali quella della regione Abruzzo n. 4/2004) che attribuivano specificatamente al Difensore civico regionale poteri di controllo sostitutivo, ma in nessun caso si è espressa sulla vigenza dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, nelle pronunce appena nominate, la Corte ha argomentato che, nel sistema del Titolo V, l'art. 120, comma, 2 della Costituzione, nel prevedere, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi e, in

particolare, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente.

Naturalmente, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, la legge regionale, secondo la Consulta, è tenuta al rispetto dei principi e limiti rigorosi, connessi, essenzialmente, all'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure sostitutive, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali.

Fra i principi fissati dalla Corte si rileva la prescrizione secondo cui il potere sostitutivo, quando è disciplinato da legge regionale, deve essere affidato, in ogni caso, ad un organo di governo della regione, o almeno, deve essere attuato sulla base di una sua decisione, in considerazione dell'incidenza dell'intervento sull'ordine delle competenze e sull'autonomia costituzionale dell'ente che si va sostituire.

Se la Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate, non si è mai direttamente pronunciata sull'art. 136, non appare del tutto lecito dedurre frettolosamente l'avvenuta caducazione che, da parte della Consulta, non c'è mai stata.

Infatti, nel nostro ordinamento giuridico, la Corte Costituzionale ha il potere di invalidare, con sentenze operanti erga omnes, le norme legislative contrastanti con la Costituzione, ma non di interpretare in modo vincolante per gli altri giudici, le norme indipendentemente da una questione di legittimità costituzionale.

Per altro verso, non si possono confondere gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie con l'istituto della abrogazione: se ogni questione concernente la compatibilità delle leggi ordinarie rispetto alla Costituzione deve essere decisa dalla Consulta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 134 della Cost., il riconoscimento dell'avvenuta abrogazione rientra invece nella competenza dei giudici ordinari.

Nè il ripetuto art. 136, conformemente al disposto dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, è stato abrogato da una legge posteriore, per espressa dichiarazione del legislatore: infatti, il disposto dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – secondo cui, ai sensi dell'art. 128 della Cost., le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico degli enti locali se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni – sembra impedirne l'abrogazione tacita.

Se, quindi, conformemente all'insegnamento della Corte, spetta unicamente al giudice riconoscere l'avvenuta abrogazione di una disposizione, è preclusa alla Pubblica amministrazione – per non incorrere in azioni di responsabilità o, peggio, in omissioni di atti di ufficio – la disapplicazione sic et simpliciter di una norma, ancorchè reputata di dubbia costituzionalità.

Sull'argomento la giurisprudenza del Consiglio di Stato, mentre ha ritenuto che il controllo preventivo di legittimità esercitato in via necessaria dal CO.RE.CO. sugli atti degli enti locali, ai sensi dell'art. 126 del Dlgs. 267/2000 e in attuazione dell'art. 130 della Carta fondamentale, sia stato travolto per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 2, della L.C. 3/2001, si è invece pronunciata per l'effettiva sussistenza, in capo al Difensore civico regionale, dei poteri di controllo sostitutivo disciplinati dall'art. 136 sopra richiamato (sentenze n. 1797/2007 e n. 5706/2006).

Dall'analisi di tali pronunce è considerato che la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune discipline regionali del potere sostitutivo, ha osservato che, nel sistema del Titolo V, l'art. 120 della Cost., nel prevedere, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, è possibile inquadrare sistematicamente nell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., il controllo sostitutivo attribuito dalla legislazione statale al Difensore civico regionale.

Tra l'altro, la ratio dell'intervento sostitutivo è comunque

diversa da quella sanzionatoria sottesa all'abrogato art. 126 del D.Lgs. 267/2000, dato che l'art. 136 non configura un controllo esterno dell'amministrazione sulla legittimità degli atti dell'ente locale, ma è espressione di un potere di indirizzo alla salvaguardia di quegli interessi fondamentali — diretti a garantire il regolare funzionamento degli enti e ad assicurarne la funzionalità e la continuità amministrativa — che l'art. 117, secondo comma, lett. p), della Cost., nel testo novellato, riserva alla legislazione esclusiva dello stato.

A ciò si aggiunga che per espressa disposizione legislativa (L. 131/2003) è fatta riserva di applicazione — a salvaguardia del principio di continuità dell'ordinamento giuridico — dei poteri di controllo, anche sostitutivo, previsti dalle vigenti norme statali, fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali che diano esecuzione alle previsioni statutarie che, secondo l'art. 4 della menzionata legge, abbiano autonomamente disciplinato forme di controllo, anche sostitutivo.

L'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo così come disciplinato dal menzionato art. 136, deve comunque rispettare i canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza:

- può concernere il compimento unicamente di attività prive di qualsiasi discrezionalità nell'an;
- deve essere esercitato attraverso congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire: solo ove l'ente locale medesimo persistesse nell'inerzia o inadempimento, potrebbe giustificarsi un esercizio in via sostitutiva delle relative funzioni;
- soggiace al principio generale del giusto procedimento, che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli enti nei cui confronti il potere è esercitato ed a quello di proporzionalità delle finalità perseguite.

Per quanto concerne la nozione di atto obbligatorio per legge, si tratta di un atto la cui emanazione deve essere

prevista da una fonte normativa, con esclusione, quindi di tutti gli atti derivanti da un atto amministrativo o da una fonte contrattuale.

Secondo la giurisprudenza, non si tratta solo di quelli sottoposti dalla legge ad un termine perentorio o essenziale, ma anche degli atti che siano sottoposti ad un termine puramente acceleratorio, in quanto la distinzione fra termini perentori e ordinatori non coincide con quella tra atti obbligatori e non obbligatori.

L'obbligatorietà deve essere desunta dalla funzione che la legge attribuisce ad un determinato atto: in tal caso, se l'emanazione dell'atto risulti necessaria o imprescindibile al fine di garantire il regolare funzionamento della vita dell'Ente, l'atto stesso è da considerare obbligatorio, indipendentemente se la legge preveda o meno un termine perentorio entro il quale l'atto debba essere adempiuto.

1.8.1 Mancata elezione dei rappresentanti comunali nella Comunità Montana

Uno degli interventi posti all'attenzione dell'Ufficio riguardava l'elezione dei rappresentanti comunali nel Consiglio di una Comunità Montana abruzzese.

Si ricorda che l'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2003 stabilisce che l'organo rappresentativo della Comunità Montana è costituito esclusivamente da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli, che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

La Comunità Montana chiedeva l'intervento del Difensore civico, al fine di adottare i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, in quanto un Comune aveva disatteso le disposizioni contenute nel citato art. 9 della L.R. 11/2003, omettendo di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla Comunità Montana.

L'Ufficio contattava il Comune inadempiente, sollecitando

lo stesso ad ottemperare con urgenza agli adempimenti dovuti, al fine di non ostacolare il normale svolgimento dei lavori del consiglio comunitario.

In questo caso non è stato necessario attivare il procedimento sostitutivo, in quanto il Comune, a seguito dell'intervento dell'Ufficio, comunicava di aver provveduto con atto consiliare alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana.

1.8.2 Mancata approvazione del regolamento sull'istituto referendario

Una complessa e lunga questione ha riguardato l'indizione di un referendum consultivo in un Paese abruzzese, volto a coinvolgere i cittadini sulla decisione relativa all'ampliamento di una riserva naturale.

I promotori del referendum lamentavano che, benchè da svariato tempo fossero stati consegnati al Comune i moduli per la raccolta delle firme, da vidimare a cura dello stesso, il Comune non restituiva tali moduli e non procedeva alla vidimazione, in quanto nell'ambito dello stesso non era presente un regolamento di attuazione dell'istituto referendario, pur previsto nello statuto comunale.

Purtroppo, a distanza di mesi, anche se la bozza di regolamento era stata discussa in consiglio comunale, lo stesso non era stato ancora approvato.

Il comitato promotore chiedeva l'intervento del Difensore civico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, per la nomina di un commissario ad acta in grado di procedere all'approvazione del regolamento.

Il Difensore civico sollecitava il Comune, ricordando che un atto previsto dallo statuto comunale è considerato atto obbligatorio per legge, pertanto, prima di attivare il procedimento sostitutivo, forniva un termine ultimo per provvedere all'adempimento.

Neanche in questo caso è stato necessario procedere alla nomina del commissario ad acta in quanto il Comune,

sollecitato dall'Ufficio, comunicava di aver convocato il Consiglio comunale per l'approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei referendum comunali.

1.8.3 Il potere di surroga può scaturire soltanto dall'emissione di un atto completamente vincolato

Si rivolgeva all'Ufficio il legale di un professionista, che chiedeva al Difensore civico di intervenire presso l'Avvocatura regionale per ottenere il rimborso delle spese legali, in relazione ad un procedimento penale conclusosi con il "non luogo a procedere" perché "il fatto non sussiste", e quindi con l'assoluzione del suo assistito, imputato come membro del Comitato di esperti ai sensi della L.R 60/85.

Il Difensore civico provvedeva comunque a chiedere notizie all'Avvocatura regionale, pur ribadendo al legale che l'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 può trovare applicazione solo nei confronti degli enti locali, e non anche della Regione.

A ciò doveva aggiungersi che, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio, non sembravano rinvenirsi i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, visto che l'obbligatorietà dell'atto – dalla cui mancata o ritardata adozione discende il potere di surroga – deve essere espressamente prevista da una specifica disposizione di legge (o fonte equiordinata); fonte d'obbligo che può rinvenirsi esclusivamente in un atto completamente vincolato, e non anche in caso residui un certo margine di discrezionalità (come nel caso in esame), che consente all'ente di effettuare una autonoma valutazione e, quindi, di sollevare eccezioni o riserve in merito agli adempimenti richiesti (in tal senso si veda TAR Lazio, I Sez. 25.02.92, n. 272).

L'Avvocatura regionale forniva comunque le notizie richieste, precisando che l'istanza di rimborso non poteva tra l'altro essere accolta, in quanto pervenuta oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge.

1.8.4 Approvazione del conto consuntivo da parte degli Enti locali

Anche quest'anno il Difensore civico, in adempimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, ha avuto il compito di accertare se tutti gli enti locali della regione avessero provveduto ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria e di intervenire, anche sostitutivamente, in caso di ritardata o mancata adozione di tale atto obbligatorio per legge; ha invitato, come ogni anno, alla scadenza prevista per l'approvazione dell'atto medesimo (30 giugno), a comunicare l'avvenuto adempimento.

Numerose erano le diffide indirizzate a quegli enti che, superato il termine previsto dalla legge, non avevano ancora provveduto all'approvazione del relativo rendiconto, né avevano fornito notizie in merito.

Solo in un caso è stato necessario attivare l'intervento sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, in quanto un comune, nonostante ripetuti solleciti, aveva rimandato sine die l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale.

Tuttavia, considerato che il consiglio comunale dell'amministrazione coinvolta era stato sospeso per novanta giorni, in attesa del decreto di scioglimento e, di conseguenza, era stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione, l'Ufficio provvedeva a sollevare dall'incarico il nominato commissario, in quanto le sue funzioni sarebbero state svolte dal commissario prefettizio.

1.8.5 L'attribuzione del potere sostitutivo deve essere disciplinata dallo Statuto

Nella complessa materia del controllo sostitutivo al Difensore civico sono stati posti svariati quesiti, inerenti l'interpretazione della legge, o i casi in cui sia effettivamente possibile attivare tale intervento.

Era il caso ad esempio della richiesta di parere posta dal segretario di una Comunità Montana, che chiedeva se il proprio Difensore civico, eletto dall'ente per lo svolgimento del servizio in forma associata, avesse potuto esercitare l'intervento sostitutivo anche nel caso di mancata elezione - nei termini previsti dalla rispettiva normativa - del Revisore dei conti della Comunità Montana da parte del consiglio comunitario, così come previsto dal proprio statuto.

L'articolo dello statuto della Comunità Montana riferito al Difensore civico, indicava che l'istituzione dello stesso serviva a garantire l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa della Comunità stessa; inoltre venivano attribuite allo stesso funzioni di controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

L'Ufficio forniva il parere richiesto, specificando che il Difensore civico della Comunità Montana avrebbe potuto esercitare il controllo sostitutivo solo nel caso in cui il relativo statuto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 della L. 131/03 - avesse previsto espressamente tale funzione.

Poiché dallo statuto tale funzione non risultava conferita, lo stesso difensore civico non poteva ritenersi abilitato a svolgere alcuna attività surrogatoria.

L'Ufficio segnalava comunque che, in caso di inadempienza nella nomina del Revisore dei conti, la competenza doveva considerarsi trasferita, a norma dell'art. 4 comma 2 del D.L. 293/94, convertito nella L. 444/94, in capo al Presidente del Consiglio della Comunità montana.

1.8.6 Al potere sostitutivo si ricorre solo come estrema ratio

Vari Comuni della Regione risultavano debitori, nei confronti di un altro Comune, per il pagamento delle quote relative alle spese di funzionamento della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego.

Le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego sono state istituite con L. 56/87; l'art. 3 della citata legge indica che i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

I predetti Comuni ricevono, dai Comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate, una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni.

Il Comune creditore aveva preso in fitto i locali necessari e sollecitava il pagamento della quota di partecipazione degli altri Comuni.

A tal fine si rivolgeva al Difensore civico, chiedendo l'attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Al riguardo l'Ufficio precisava che il fondamento del potere di sostituzione attiene non tanto all'esercizio di un controllo, quanto alla necessità di curare un interesse pubblico che non può essere trascurato in alcun modo.

Pertanto, l'intervento stesso deve indirizzarsi al compimento di atti o attività prive di discrezionalità sull'an (anche se non necessariamente sul quid o sul quomodo) la cui obbligatorietà sia di riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l'intervento sostitutivo.

Inoltre le riforme costituzionali e legislative (L.C. 3/01 e L. 131/2003), nonché le recenti pronunce della Consulta in tal senso, hanno ribadito che il potere sostitutivo è una

deroga eccezionale al principio generale, costituzionalmente garantito, dell'autonomia degli enti locali, cui è possibile ricorrere solo come estrema ratio.


Da ciò consegue che l'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il potere sostitutivo, si configura come norma di stretta interpretazione, che non consente applicazioni analogiche o estensive, nel senso che l'intervento medesimo deve essere limitato ai soli casi in cui la mancata adozione di un atto obbligatorio per legge determini la paralisi dell'ente o il mancato esercizio di una pubblica funzione

Il Difensore civico invitava comunque i Comuni debitori a provvedere al pagamento, per risolvere la situazione debitoria.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, quasi tutti i comuni debitori provvedevano ad emettere mandati di pagamento e quindi a sanare l'insolvenza.

1.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Diritto di accesso agli atti



Esito richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90



L'anno di attività appena conclusosi ha visto un incremento notevole delle istanze concernenti il riesame del rifiuto, opposto dalle amministrazioni, sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 25 della L. 241/1990.

Tutte le decisioni emesse dall'Ufficio hanno avuto esito

positivo, in quanto gli uffici si sono conformati alle stesse, e in nessun caso, le amministrazioni che, in un primo tempo avevano negato l'accesso, hanno confermato il rifiuto.

Soltanto alcune decisioni assunte dal Difensore civico hanno confermato la legittimità del rifiuto espresso dall'amministrazione, in quanto le istanze prodotte erano effettivamente carenti degli elementi previsti dalla L. 241/1990.

Sono aumentate notevolmente le richieste di riesame prodotte da consiglieri comunali o provinciali che hanno impegnato l'Ufficio costantemente in tutto l'arco dell'anno.

Anche in questo caso si è registrato in qualche occasione un comportamento ostruzionistico nei confronti del diritto all'informazione, riconosciuto al consigliere dall'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 da parte dell'amministrazione e del potere politico.

La legge 241/90 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta deve essere inoltrata presso la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27.

Il Difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto; se il Difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,